

Giorgini, che l'art. 268 sia nè più nè meno di uno spediente. Ben direi che è una conseguenza di quella consociazione della Chiesa e dello Stato, in cui tuttora versiamo. Quando ci troviamo quindi in questa posizione, non possiamo noi assurgere puramente a que' superiori principii ai quali s'informano i concetti degli onorevoli Audinot e Giorgini, e non ammettere altre leggi fuor quelle che esattamente vi corrispondano; ma dobbiamo rispettare e riconoscere nella mentovata disposizione quel mezzo col quale, senza dimenticare la libertà di coscienza, senza dimenticare l'indipendenza del potere spirituale, la società civile, come ne ha il diritto, tutela se stessa. Pertanto se esiste un male, il quale o sorga dalle circostanze speciali, o da quella complessa ragione di cose in cui tuttora versiamo, cioè non già la separazione della Chiesa dallo Stato, ma l'associazione loro, i legislatori debbono energicamente e coraggiosamente intervenire a far sì che il male cessi, e salvare la società.

Io credo adunque, senza inoltrarmi di più in quest'argomento, che l'art. 268 non è che la consecrazione di questo diritto.

Così esso rammenta alla società ecclesiastica, come stando congiunta colla civil società in una sola legge, in un sol patto, consociazione che lo Statuto solennemente sancì, essa debbe osservarne le leggi. Il perchè s'ella si valga del suo potere, non per esercitarvi l'alta e divina sua missione, ma per invadere il potere civile, o in qualche guisa per resistere alle nobili e generose aspirazioni dei popoli, i popoli hanno pure il diritto di sorgere e chiamare dal Governo e dai legislatori i provvedimenti opportuni. (*Bravo!*)

Questa, o signori, è la posizione in cui versiamo. Permettete mi che io non prosegua in applicazioni più speciali; siamo in tempi gravi. Questa sola protesta io fo: che vi sarà libertà per tutti; religione, libertà di coscienza; ma energia, ma ferma e decisa volontà di difendere la società da ogni usurpazione, da ogni attacco, che ne possa turbare o compromettere la sua destinazione. Questo è nostro dovere, e noi l'adempiamo. (*Bravissimo! Bene!*)

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo più la parola, interrogo la Camera se intenda chiudere la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

Si passerà alla discussione degli articoli.

« Articolo 1. Saranno pubblicati ed avranno immediata esecuzione nelle provincie dell'Emilia e della Toscana gli articoli 19, 20 e 21 della legge 30 ottobre 1859, sulle competenze del Consiglio di Stato. »

Lo pongo a partito.

(È approvato.)

« Articolo 2. Saranno egualmente pubblicati in Toscana gli articoli 268, 269 e 270 del Codice penale, approvato con la legge dei 20 novembre 1859.

« Per l'applicazione ed esecuzione delle pene comminate dai medesimi, saranno altresì pubblicati gli articoli 56, 60, § 2; 64, 64, 67 di detto Codice.

« La pena del carcere sarà scontata in Toscana, per i casi contemplati dalla legge presente, senza gli aggravamenti del sistema penitenziario. »

CAMPINI. Domando la parola.

TECCHIO. Prima che si entri nella discussione dell'articolo 2° è necessario avvertire che è occorso un errore di stampa.

Invece di: *articolo 60, paragrafo 2°*, deve essere letto: *articolo 60, paragrafo 1°*. Qui si dice *alineae*, e in Toscana si dice *paragrafo*, perciò abbiamo adottato la dizione toscana.

BOGGIO. Domando la parola,

PRESIDENTE. Il signor deputato Cempini ha facoltà di parlare.

CAMPINI. La Commissione da voi nominata per riferire su questa legge ha introdotto nell'articolo 2° una grave variazione al progetto ministeriale.

In questo si trattava unicamente di estendere alla Toscana gli articoli 268, 269 e 270 del Codice penale sardo; dietro la proposta della Commissione, oltre ai predetti articoli, si vorrebbero estendere inoltre gli articoli 56, 60, 61, 64 e 67 del Codice stesso. Questi articoli sono quelli in cui è stabilito il modo di dividere le pene del carcere e della multa, pene che sono comminate a coloro che si rendono rei dei delitti colpiti dagli articoli che il Ministero propone di estendere.

Ora, o signori, può la Camera oggi introdurre in Toscana questo modo di divisibilità delle pene dedotto dal Codice sardo? Io credo che noi possa senza porsi in aperta contraddizione con se medesima, in quanto che ha un precedente che glielo vieta.

Non sono corsi ancora otto giorni che fu, con legge da voi votata, estesa alla Toscana la legge sarda sopra la stampa. Le pene che figuravano nella legge sarda per i reati di stampa erano, come nel caso attuale, la pena del carcere e la multa. Che cosa stabilì la Camera? Stabilì che, sebbene queste pene fossero portate da una legge sarda, tuttavia, dal momento che venivano estese alla Toscana, dovesse la loro divisibilità misurarsi a termini degli articoli 17 e 22 del Codice penale toscano.

Gravi ragioni, voi lo rammentate, inducevano la Camera ad adottare questo partito. La prima era una ragione di *giustizia*, inquantochè sarebbe stato ingiusto, che per delinquenti giudicabili e giudicati in Toscana, la pena, nel caso di alcuni delitti, si dividesse in un modo, cioè a termini della scala toscana, ed in altri delitti, nello stesso paese commessi, si dividesse in modo diverso, cioè a termini della scala sarda.

In secondo luogo vi era un'altra ragione che spingeva la Camera ad adottare questo partito, ed era quella di evitare un'*assurdità*.

Infatti sarebbe stato assurdo che gli stessi magistrati avessero dovuto calcolare la divisibilità delle pene dalla diversità dei delitti, e perchè diverso era il delitto, dividere in un caso la pena in un modo, e in un altro caso, in un altro.

La Camera insomma, allorchando prese cotesta deliberazione che oggi la lega, mosse dal principio inconcusso di diritto penale, chè, se la pena può essere variabile nella sua quantità, giacchè la quantità della pena deve proporzionarsi colla gravità del reato, deve essere sempre invariabile nella sua divisibilità, poichè, qualunque sia il reato, la quantità della pena deve venir sempre divisa con norme identiche.

Il progetto ministeriale mi sembra che fosse compreso di questo principio, giacchè si era limitato a proporre la estensione degli articoli 268, 269, 270 del Codice penale, e non aveva menomamente parlato del modo di dividere le pene che da quegli articoli erano comminate, locchè lasciava implicitamente comprendere che nella divisibilità delle pene si sarebbe dovuta seguire la scala penale vigente in Toscana.

Ma, facendo anche astrazione, o signori, dalla gravità delle ragioni che militano per mantenere nella divisibilità delle pene la unità della scala medesima, io credo, lo ripeterò, che oggi, il prendere una decisione in contrario, sarebbe un porsi apertamente in contraddizione con ciò che la Camera stessa pronunciò non ha guari.

Non vi sarebbe infatti nessuna ragione, perchè l'altro giorno